



**ASSESSORATO AGRICOLTURA , FORESTE, CACCIA E PESCA
SETTORE S.I.R.C.A.**

ELENCO REGIONALE DELLE MENZIONI “VIGNA”
Ai sensi dell’art. 6, comma 8, del Decreto Legislativo n. 61/2010

Il Decreto legislativo n. 61/2010 all’art.6, comma 8, definisce che:

La menzione “vigna” o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale.

La norma prevede che le Regioni definiscano un elenco positivo delle menzioni “vigna” che potranno essere rivendicate per ogni vino a DOP prodotto sul territorio regionale, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/12.

Trattandosi di una menzione liberamente utilizzata già in passato dai produttori nell’ambito della propria strategia commerciale, e che ora è definita in maniera giuridicamente più precisa dal Decreto legislativo n. 61/2010, occorre sviluppare un percorso di creazione progressiva dell’elenco regionale delle vigne che consenta di dare piena attuazione alla norma conciliandola con le pregresse scelte commerciali aziendali.

La definizione contenuta nel D.lgs 61/2010 consente di usare - nella presentazione e nella designazione dei vini a DOP - come menzione “vigna”:

- a) il toponimo;
- b) il nome tradizionale.

riferibili alla superficie vitata dalla quale si ottengono le uve che, coltivate e vinificate secondo le specifiche indicazioni contenute nei relativi disciplinari di produzione ma in ogni caso vinificate separatamente, generano un vino a DOP che si fregia appunto di tale menzione.

Il toponimo

Con toponimo si intende il nome proprio del luogo, come desumibile da documentazione cartografica ufficiale. La complessità di applicazione di questo nome nasce dal fatto che quasi sempre il toponimo non ha dei confini topografici o cartografici precisi. E’ evidente che un toponimo non è attribuibile ad una sola azienda, ma può essere utilizzato da più produttori e per più vini a DOP.

Per evitare confusioni nel consumatore, per lo stesso vino a DOP, il toponimo che è già utilizzato per denominare una menzione geografica elencata nel relativo disciplinare di produzione, non può essere utilizzato anche per la menzione “vigna”.

Il nome tradizionale

Con nome tradizionale si intende il nome utilizzato continuativamente da una o più aziende per un periodo di tempo sufficientemente lungo. Un primo aspetto da considerare è l’uso continuativo, che dimostra appunto una consuetudine d’uso e di riconoscibilità del prodotto mantenuta nel tempo. Un secondo aspetto è quello della durata minima che attribuisca al prodotto la caratteristica di “tradizionale”. Da richiesta inoltrata al MiPAAF sull’ interpretazione autentica del concetto di “nome tradizionale” contenuto nella norma, il Ministero ha espresso il proprio parere, nel quale si evidenzia che il Reg. CE n.607/2009 par. 2 stabilisce un periodo minimo di 5 anni per

l'acquisizione del requisito di tradizionalità.

Da una prima indagine si è raggiunto un numero esiguo di menzioni "vigna", fatto che mal si concilia con la diffusa presentazione in etichetta di tali menzioni.

Quindi è necessario che sia realizzata una ricognizione territoriale, concordata e basata sulla fattiva collaborazione dei Consorzi e delle Rappresentanze della filiera vitivinicola regionale, al fine di rilevare che cosa i Produttori hanno finora indicato in etichetta come VIGNA.

La ricognizione deve consentire di produrre l'elenco regionale delle menzioni "vigna" sulla base del toponimo e/o nome tradizionale in una versione provvisoria (entro il 16 dicembre 2011);

Al fine di evitare confusioni nella creazione di un primo elenco regionale delle "vigne", si forniscono alcune indicazioni:

- a) Ogni menzione "vigna" individuata deve essere giustificata dal fatto di essere un toponimo o un nome tradizionale;
- b) La menzione riferita al toponimo dovrà essere sostenuta con una prova cartografica, unitamente ad una prima indicazione della sua delimitazione territoriale (su base catastale);
- c) La menzione riferita al nome tradizionale dovrà essere sostenuta con documenti commerciali, promozionali o etichette che possano dimostrarne l'utilizzo continuativo da parte dell'azienda per almeno 5 anni. L'uso continuativo non deve essere necessariamente annuale. Infatti, p.es., essendo la "vigna" un prodotto di qualità superiore è possibile che in annate sfavorevoli non sia rivendicata. In questo caso occorre segnalare, e dimostrare, da che anno vi è stato un uso continuativo di quel nome.

Tempistica

L'elenco provvisorio delle menzioni "vigna" sarà formato sulla base di domande compilate dai Produttori (secondo il modello – allegato 2) che dovranno essere presentate:

- ai rispettivi Consorzi di Tutela che provvederanno a fornire alla Regione entro il 16 dicembre 2011 gli elenchi delle menzioni "vigna" compilando il modello di elenco (allegato 3);
- direttamente alla Regione Campania – Assessorato Agricoltura Settore S.I.R.C.A. entro il 16 dicembre 2011, per i vini a DOP che non hanno un Consorzio di Tutela.

Alla domanda deve essere unita la documentazione cartografica o commerciale giustificativa a supporto della menzione "vigna" richiesta, la quale potrà pervenire anche successivamente ma comunque entro il 31 dicembre 2011.

Le menzioni "vigna", per le quali non pervengano i documenti giustificativi a supporto, saranno eliminate dall'elenco provvisorio.

Successivamente alla preparazione ed approvazione del primo elenco, la Regione Campania potrà comunque apportare modifiche e integrazioni all'elenco regionale delle menzioni "vigna", sulla base di richieste motivate e documentate che possono essere presentate dai Consorzi di Tutela, per i vini a DOP senza Consorzio di Tutela, dalle Organizzazioni di categoria.